

ANALISI E RICERCHE

12 ANALISI DELL'IMPATTO DI AGENDA 2000 SUL SETTORE DELLE COLTURE CEREALICOLE ED OLEOPROTEAGINOSE DEL VENETO

Edi Defrancesco (Università di Padova)

12.1 La nuova organizzazione comune di mercato per i cereali e semi oleosi prevista da Agenda 2000

Con la annata agraria 1999/00 prende avvio la nuova Organizzazione Comune di Mercato per le colture cerealicole ed oleoproteaginose (COP), nell'ambito di Agenda 2000 (Reg. (CE)1251/99, Reg. (CE)1253/99, Reg. (CE)2316/99, Reg. (CE)2461/99 e, per quanto riguarda le misure orizzontali, Reg. (CE)1259/99). Allo stato, è possibile formulare, inquadrando in un quadro normativo certo, alcune valutazioni sull'impatto economico di tale riforma sul comparto delle colture COP del Veneto, con riferimento alle prime due annate agrarie (AA.VV., 1998b; A.PRO.CE.VE-A.PRO.S.O.VE, 1998; Defrancesco, 2000). Per contro, la cornice legislativa della situazione a regime non è ancora pienamente definita, dato che non sono state assunte le necessarie decisioni nazionali in merito al piano di regionalizzazione definitivo (separazione del mais dalle altre colture nella determinazione dei pagamenti per superficie, distinzione tra zone irrigue e non irrigate o pagamenti per superficie indifferenziati per coltura) ed alle modalità di applicazione delle misure orizzontali sulla modulazione degli aiuti diretti e sulle norme di ecocondizionalità. Queste ultime, non risultano applicate nel primo anno, durante il quale il piano di regionalizzazione è rimasto invariato rispetto al passato.

Prima di esaminare il possibile impatto economico della riforma sul comparto regionale, sembra opportuno richiamarne brevemente le linee essenziali (Commissione Europea, 1997, 1998b e 1998c, EUROSTAT-Commissione Europea, 1999; Frascarelli, 1999; Confederazione Italiana Agricoltori, 1999), facendo specifico riferimento alla realtà veneta. Data la scarsa rilevanza delle colture proteaginose e del lino non tessile per questa regione, ci si soffermerà sulle sole colture cerealicole ed oleaginose:

- a) **il sistema dei prezzi istituzionali.** Per quanto riguarda le colture oleaginose, il riferimento di prezzo rimane quello internazionale, come in passato. L'unica novità riguarda la scomparsa dell'aggancio dei pagamenti per superficie ad un prezzo previsionale di riferimento. Questo esclude la possibilità di decurtazioni dei pagamenti (come è frequentemente avvenuto in passato), qualora i prezzi di mercato dovessero riprendersi dalla fase di stagnazione de-

gli ultimi anni, e comporta l'erogazione dei pagamenti in un'unica soluzione, come nel caso dei cereali.

Per i cereali è prevista, invece, una riduzione del 15% in due anni del prezzo di intervento, con una riserva di revisione da parte della Commissione nel 2002/03, in base agli andamenti di mercato:

Annata agraria	Euro/t	Lire/q
1998/99	119,19	23.000
1999/00	110,25	21.300
2000/01-02	101,31	19.600

- b) **Verso il regime unico ed il set-aside obbligatorio.** Tutti i produttori percepiranno pagamenti per superficie differenziati per coltura. Da questo punto di vista, dunque, scompare la distinzione del passato tra regime generale (a pagamento differenziato) e regime semplificato (a premio unico). Tutti i produttori hanno facoltà di accedere a programmi di riposo volontario (12% massimo), mentre rimane l'obbligo di set aside del 10% per quanti chiedono pagamenti per superficie su una estensione che, a rese storiche della zona, supera la produzione convenzionale di 92 tonnellate. Il limite di superficie per l'esenzione dal set aside obbligatorio non è più unico nell'ambito di una stessa zona omogenea, ma va calcolato azienda per azienda, in base alla scelta colturale effettuata, dato che i pagamenti sono differenziati per coltura. Nelle simulazioni illustrate nel seguito, si è assunta una soglia media in ciascuna zona omogenea, calcolata sulla base delle scelte colturali effettuate nel 1998.
- c) **I pagamenti per superficie.** Gli importi esposti in tabella 12.1, da moltiplicare per le rese medie storiche di riferimento di ciascuna zona omogenea, sono progressivamente crescenti per i cereali, per compensare la corrispondente riduzione del prezzo di intervento, mentre per i semi oleosi sono specifici nelle prime due campagne, ed allineati a quelli dei cereali a partire dal 2001/2. Al riguardo, va segnalato come siano cambiate per i semi oleosi le modalità di determinazione tecnica delle rese di riferimento, che si riferiscono alla cosiddetta 'resa derivata', cioè alla resa storica dei semi oleosi moltiplicata per 1,95. Il pagamento della superficie a riposo è allineata a quella dei cereali in complesso, e non è più maggiorata del 26,6%, come è avvenuto in passato, a partire dalla seconda campagna di applicazione della Mac Sharry, per scoraggiare fenomeni di elusione.

Tab. 12.1 Importi di riferimento per la determinazione dei pagamenti per superficie (Euro/t)

Annata agraria	Cereali	Semi oleosi ^a	Set aside
1998/99	54,35	183,70	68,83
1999/00	58,67	81,74	58,67
2000/01	63,00	72,37	63,00
da 2001/02	63,00	63,00	63,00

Nota ^a Moltiplicati per la resa storica dei semi oleosi corretta per un fattore moltiplicativo di 1,95 nei primi due anni, poi per la resa cerealicola; in passato: importo per resa storica semi oleosi.

Nelle prime due campagne, dunque, sono previsti pagamenti per superficie differenziati per coltura (semi oleosi, mais ed altri cereali, nel caso del Veneto), mentre nelle campagne successive essi dipenderanno dalle scelte che effettuerà il nostro Paese in materia di piano di regionalizzazione. Al riguardo, si hanno tre alternative:

- pagamenti per superficie indifferenziati per coltura;
- differenziazione del mais: in questo caso tale coltura beneficerà di pagamenti superiori, mentre gli altri cereali ed i semi oleosi saranno legati alla resa storica¹, più bassa, dei cereali da paglia, con il rischio conseguente della caduta di redditività delle oleaginose;
- pagamenti differenziati, superiori nelle zone irrigue rispetto a quelle storicamente non irrigate.

Per il 1999/00 il decreto ministeriale del gennaio 2000, ha adottato un piano di regionalizzazione invariato rispetto al passato per quanto riguarda la definizione delle zone omogenee, che sono ripartite per provincia e zona altimetrica, la separazione tra mais ed altri cereali e l'individuazione delle zone, quali quelle venete, con resa specifica per i semi oleosi. Il piano di regionalizzazione ha innalzato le rese medie storiche dei cereali di 0,66 q.li/ha nel caso dei pagamenti differenziati tra mais ed altri cereali e di 0,76 q.li per ettaro nel caso di resa unica. Tale incremento è stato consentito dal riconoscimento al nostro Paese di una resa storica cerealicola media di 3,9 tonn/ha rispetto alle 3,78 in vigore fino all'anno scorso (tab. 12.2). L'incremento teorico medio di 1,2 quintali per ettaro, è stato fissato dal decreto in circa la metà, per ragioni prudenziali. I pagamenti per superficie che ne conseguono sono riportati nelle tabelle 12.3, 12.4 e 12.5 nell'ipotesi che nella situazione a regime si opti per pagamenti indifferenziati per coltura ed in quella che prevede pagamenti specifici per il mais.

¹ Determinata come media delle rese 86-90, ignorando il valore più basso e quello più elevato (media 'aurea').

Tab. 12.2 - Piano di regionalizzazione attuale: rese storiche di riferimento (q/ha)

	Mais	Altri cereali	Semi Oleosi (1°-2°anno)	Semi Oleosi (3°anno) Resa unica	Semi Oleosi (3°anno) Resa altri cereali	Resa unica (Set aside)
VR collina	76,16	46,77	91,94	55,95	46,77	55,95
VR montagna	70,66	41,48	97,50	47,10	41,48	47,10
VR pianura	92,84	52,77	96,95	72,19	52,77	72,19
VI collina	83,87	53,61	97,50	71,83	53,61	71,83
VI montagna	61,27	44,14	86,56	59,04	44,14	59,04
VI pianura	88,05	52,90	93,93	74,93	52,90	74,93
BL montagna	66,32	31,27	68,23	66,03	31,27	66,03
TV collina	78,06	49,88	86,23	70,54	49,88	70,54
TV pianura	93,19	54,10	90,48	82,10	54,10	82,10
VE pianura	89,09	56,39	91,42	83,41	56,39	83,41
PD collina	82,94	49,69	78,86	75,37	49,69	75,37
PD pianura	90,59	59,67	83,85	82,81	59,67	82,81
RO pianura	88,76	57,26	87,79	75,32	57,26	75,32

Tab. 12.3 - Pagamenti per superficie 1999/00 (Euro/ha)

	Mais	Altri cereali	Semi oleosi	Set aside
VR collina	446,83	274,40	751,52	328,26
VR montagna	414,56	243,36	796,97	276,34
VR pianura	544,69	309,60	792,47	423,54
VI collina	492,07	314,53	796,97	421,43
VI montagna	359,47	258,97	707,54	346,39
VI pianura	516,59	310,36	767,78	439,61
BL montagna	389,10	183,46	557,71	387,40
TV collina	457,98	292,65	704,84	413,86
TV pianura	546,75	317,40	739,58	481,68
VE pianura	522,69	330,84	742,27	489,37
PD collina	486,61	291,53	644,60	442,20
PD pianura	531,49	350,08	685,39	485,85
RO pianura	520,75	335,94	717,60	441,90

Tab. 12.4 - Pagamenti per superficie 2000/01 (Euro/ha)

	Mais	Altri cereali	Semi oleosi	Set aside
VR collina	479,81	294,65	665,37	352,49
VR montagna	445,16	261,32	705,61	296,73
VR pianura	584,89	332,45	701,63	454,80
VI collina	528,38	337,74	705,61	452,53
VI montagna	386,00	278,08	626,43	371,95
VI pianura	554,72	333,27	679,77	472,06
BL montagna	417,82	197,00	493,78	415,99
TV collina	491,78	314,24	624,05	444,44
TV pianura	587,10	340,83	654,80	517,23
VE pianura	561,27	355,26	661,61	525,48
PD collina	522,52	313,05	570,71	474,83
PD pianura	570,72	375,92	606,82	521,70
RO pianura	559,19	360,74	635,34	474,52

Tab. 12.5 - Pagamenti per superficie 2001/02 (Euro/ha)

	Mais	Altri cereali	Resa unica cerealicola	Semi oleosi Resa unica	Semi oleosi Resa altri cereali
VR collina	479,81	294,65	352,49	352,49	294,65
VR montagna	445,16	261,32	296,73	296,73	261,32
VR pianura	584,89	332,45	454,80	454,80	332,45
VI collina	528,38	337,74	452,53	452,53	337,74
VI montagna	386,00	278,08	371,95	371,95	278,08
VI pianura	554,72	333,27	472,06	472,06	333,27
BL montagna	417,82	197,00	415,99	415,99	197,00
TV collina	491,78	314,24	444,44	444,44	314,24
TV pianura	587,10	340,83	517,23	517,23	340,83
VE pianura	561,27	355,26	525,48	525,48	355,26
PD collina	522,52	313,05	474,83	474,83	313,05
PD pianura	570,72	375,92	521,70	521,70	375,92
RO pianura	559,19	360,74	474,52	474,52	360,74

d) **Superfici massime garantite (SMG) e penalità per splafonamenti.** Nei primi due anni di applicazione della riforma, rimangono i consueti livelli di superfici massime garantite, che per il nostro Paese, assommano a 5.802.000 ettari per il complesso delle colture COP, a 1,2 milioni di ettari per il mais e, in ottemperanza ai vincoli imposti dagli accordi di Blair House a 487.000 ettari per i semi oleosi. A partire dal terzo anno, questo ultimo tetto scompare, mentre permarranno i primi due, o soltanto il primo, a seconda del piano di regionalizzazione che verrà adottato (pagamenti indifferenziati per coltura o specifici per il mais). Nel caso di splafonamento della SMG a mais o del complesso delle colture COP si avrà una proporzionale decurtazione della superficie compensata in ogni azienda nella stessa campagna, ed un riporto della penalizzazione all'anno successivo in caso di ulteriore splafonamento. Nel caso dei semi oleosi nelle prime due campagne, il meccanismo di penalizzazione è analogo, ma è applicato, come in passato, solo in caso di splafonamento complessivo a livello comunitario e con una proporzione 'compensata' a livello UE con le SMG non utilizzate pienamente dagli altri Stati membri.

e) **Misure orizzontali.** Il Reg.(CE)1259/99 prevede l'adozione da parte degli Stati membri di misure che consentano la modulazione degli aiuti diretti nell'ambito delle OCM e l'adozione di pratiche di tipo agroambientale. In generale, la modulazione degli aiuti può prevedere la riduzione degli aiuti diretti erogati ad ogni azienda, quali i pagamenti per superficie, fino ad un massimo del 20% qualora: a) le unità di lavoro annue impiegate siano al di sotto di prefissati limiti, o b) il margine lordo standard complessivo aziendale superi un determinato livello, ovvero c) i pagamenti complessivamente erogati ad un'impresa eccedano un massimo stabilito. L'applicazione del principio di ecocondizionalità può invece prevedere: a) la fissa-

zione di vincoli agroambientali minimi obbligatori per tutte le imprese: si può parlare in questo caso di livello ambientale minimo e con caratteristiche di generalità, stabilito dalla collettività per mezzo dello strumento normativo; b) il condizionamento del pagamento degli aiuti diretti al rispetto di norme agroambientali con possibilità di loro riduzione, fino al 100%, in caso di inadempienza: in questo caso la collettività sembra chiamare gli interessati al rispetto di requisiti ambientali aggiuntivi rispetto ai precedenti, richiesti a tutti; l'obbligatorietà, in questo caso, appare giustificata dal fatto che essi ricevono dalla collettività un sostegno diretto e, dunque, delle risorse pubbliche, condizionate al rispetto di vincoli ambientali e non più indipendenti da qualunque impegno ambientale, come in passato; c) da ultimo, e come negli anni scorsi, particolari misure di tipo ambientale, a fronte delle quali chi si impegna volontariamente ad adottarle riceve degli aiuti supplementari. Si tratta, in questo caso, di aiuti finalizzati a coprire i maggiori costi sostenuti dalle imprese che intendono adottare comportamenti atti a migliorare il livello di qualità dell'ambiente, rispetto ai requisiti minimi obbligatori. Allo stato attuale, tali misure sono in fase di studio nel nostro Paese, e non si applicheranno nella campagna in corso. Nelle simulazioni illustrate nel seguito non si è tenuto conto di esse in termini analitici, ma sono state sviluppate solo alcune considerazioni di tipo qualitativo.

12.2 Approccio metodologico e basi statistiche

La simulazione di impatto della riforma è stata effettuata su scala comunale, anche se, per ragioni di brevità, i principali risultati emersi sono illustrati a livello aggregato di zona omogenea (provincia distinta per zona altimetrica). Le valutazioni economiche, sia per ettaro che complessive, sono espresse sia in termini di produzione vendibile, al lordo dei pagamenti per superficie, che di reddito lordo colturale, cioè al netto dei costi variabili diretti. L'analisi è stata effettuata in lire costanti 1999. Il riparto della superficie investita alle colture COP assunto come riferimento è quello desunto dalla più recente banca dati AIMA disponibile, cioè quella relativa al 1998. Rese effettive e costi variabili diretti sono stati ricavati, come media territoriale, dalla banca dati INEA-RICA del 1998; i valori sono stati aggiornati al 1999 sulla base degli specifici numeri indice ISTAT dei prezzi pagati dagli agricoltori. I prezzi alla produzione delle diverse colture, come media 1999 sul mercato di Bologna, sono stati desunti dalla banca dati DATIMA-ISMEA, ad eccezione del colza, per il quale ci si è riferiti al dato medio fornito dall'Associazione granaria sul mercato di Milano. Nelle simulazioni, tali prezzi sono stati ridotti del 7,5% in ciascuna delle prime due campagne nel caso dei cereali, assumendo che la riduzione del prezzo di intervento si rifletta proporzionalmente sui prezzi

di mercato. Per i semi oleosi, si sono ipotizzati prezzi invariati rispetto al 1999, ad eccezione della soia, per la quale si è assunto un prezzo prudenziale di 380.000 lire/ton, superiore a quello medio del 1999, in relazione alla ripresa dei prezzi che si sta osservando nelle contrattazioni a termine sul mercato di Bologna.

Tab. 12.6 - Prezzi alla produzione assunti nelle simulazioni (migliaia di lire/ton)

Annata agraria	Mais	Frumento	Soia	Girasole ^a	Colza
1999/00	289	293	380	338-245	340
2000/01	267	271	380	338-245	340
2001/02	246	249	380	338-245	340

Nota: ^a Il secondo prezzo si riferisce al girasole a destinazione non alimentare coltivato su terreni a set aside.

Nelle simulazioni si è tenuto conto, sia pur parzialmente, essendo variabile da azienda ad azienda, del mutato meccanismo di calcolo della soglia di superficie per l'adozione del set aside obbligatorio. Al riguardo, è stata stimata una nuova soglia, distintamente per ciascun comune, sulla base del riparto della SAU tra le colture COP fornito dall'AIMA relativamente al 1998. In generale, la soglia risulta più bassa rispetto al passato, per effetto dei pagamenti specifici per coltura, e lo è significativamente nelle prime due campagne e soprattutto nell'area veronese e nella collina di Vicenza ove la riduzione si potrebbe aggirare sul 30%.

Le simulazioni hanno una connotazione statica, e non prevedono rilevanti spostamenti negli ordinamenti colturali medi in ciascuna zona omogenea rispetto a quelli del passato. Questo approccio è sembrato ragionevole per consentire una efficace valutazione economica dell'impatto della riforma sull'insieme del comparto, sia in termini di mutato trasferimento di risorse da parte della collettività al sistema COP regionale, sia come ricaduta sul reddito complessivamente prodotto: sulla scorta dell'analisi dell'esperienza passata in regime Mac Sharry, si può ritenere, infatti, che gli spostamenti di ordinamento a livello aziendale, si compensino, sostanzialmente, nell'aggregato, anche in considerazione dei regimi di rotazione colturale ormai consolidati e della scomparsa del doppio regime, aspetto questo che sarà meglio chiarito in seguito.

Ciò non preclude, peraltro, che si possa effettuare un'analisi di impatto a livello di singola azienda: il mutare della redditività relativa tra le singole colture, consente, infatti, di ipotizzare quale potrebbe essere la ricaduta sull'ordinamento colturale di impresa, suffragata anche dalle scelte, profondamente diverse, effettuate in passato dagli imprenditori che, in una stessa zona omogenea, operavano in regime generale e semplificato. Si veda al riguardo il diverso riparto colturale del complesso delle imprese venete che operavano nei due regimi, illustrate in tabella 12.7 e che evidenzia

l'assenza di colture oleaginose tra i produttori in regime semplificato, ma una cospicua presenza di granoturco, nonostante il regime prevedesse premi per ettaro indifferenziati.

Non si è invece tenuto conto delle interrelazioni tra la nuova OCM per le colture COP con quella riguardante il settore zootecnico ed in particolare i mutati rapporti di convenienza per le imprese con bovini alla 'spendibilità' delle superfici foraggiere per ottenere i pagamenti per capo o per superficie². Al momento della redazione dello studio, infatti, non sono pienamente definite le modalità tecniche di erogazione dei premi per capo adottate dal nostro Paese.

Tab. 12.7 - Prezzi alla produzione assunti nelle simulazioni (migliaia di lire/ton)

Colture	Regime semplificato		Regime generale	
	Ettari	%	Ettari	%
Mais	113.600	39,4	158.500	78,3
Altri cereali	28.500	9,9	37.500	18,5
Soia	126.700	44,0	6.500	3,2
Girasole	1.300	0,5	0	0,0
Colza	800	0,3	0	0,0
Set aside	17.100	5,9	0	0,0
TOTALE	288.000	100,0	202.500	100,0

12.3 Gli effetti attesi dalla riforma sul reddito del comparto

I prevedibili effetti della riforma sul comparto delle colture COP in Veneto sono piuttosto rilevanti ed amplificati rispetto alle ricadute osservabili in media su tutto il territorio nazionale, data la forte vocazione della regione per queste colture. Per valutare pienamente questi effetti occorre considerare che la riforma, pur essendo meno radicale rispetto a quanto delineato dalla Commissione nelle prime proposte (Commissione Europea, 1997; MIPA-ISMEA, 1997), e pur non riducendo in modo molto sensibile il livello di sostegno complessivamente assicurato al settore (INEA, 1999d), implica degli apprezzabili effetti redistributivi delle risorse complessivamente erogate, che riguardano:

- una redistribuzione del sostegno tra grandi produttori e quanti coltivavano ridotte estensioni e, dunque, operavano in regime semplificato;
- una redistribuzione del sostegno tra le diverse colture, soprattutto nella situazione a regime, con rilevanti spostamenti nei margini di convenienza tra queste;

² Come noto, infatti, l'OCM carni bovine vincola la percepibilità di taluni premi per capo al rispetto di un predeterminato carico di bestiame massimo per ettaro a foraggiere. Per evitare 'doppie compensazioni', non possono beneficiare dei pagamenti per superficie quelle dichiarate per rispettare questo carico, e viceversa.

- una redistribuzione del sostegno a livello territoriale, dovuta alla situazione consolidata delle rese storiche di riferimento, non sempre, almeno in questa regione, del tutto equilibrate;
- a livello di singola impresa, inoltre, la riduzione dei pagamenti delle superfici a set aside (13,8% come media regionale, nel primo anno e 7,5% in quelli successivi), dovuta al suo ag-gancio, senza maggiorazioni, alle rese cerealicole medie, unitamente al meccanismo di calcolo della soglia di esenzione dal riposo obbligatorio a livello aziendale, sulla base dell'ordinamento adottato, potrebbe comportare forti squilibri negli ordinamenti e nei piani di rotazione, per comportamenti tesi ad eludere il set aside. Questo pericolo appare particolarmente forte nelle aree di pianura della regione, ove molte imprese hanno estensioni critiche da questo punto di vista. D'altra parte, l'esistenza di questo rischio è confermata da quanto osservato, in tutta l'Unione Europea, nel primo anno di applicazione della riforma Mac Sharry e che, allora, aveva indotto la Commissione ad innalzare le compensazioni sul set aside del 26,6%.

L'ammontare complessivo di trasferimenti diretti al sistema COP veneto (prime tre colonne di tab. 12.8) risulta più elevato, rispetto al passato, nei primi due anni di applicazione della riforma, sia per effetto del passaggio ai pagamenti specifici per coltura da parte degli ex piccoli produttori, sia per l'incremento delle compensazioni sui cereali, a compensazione delle riduzioni previste nel prezzo di intervento. Gli incrementi, stimabili rispettivamente in 8 ed 11 miliardi di lire nelle prime due annate, sono peraltro trascurabili in termini percentuali, rappresentando meno dell'1% degli aiuti diretti erogati nel 1999. Nella situazione a regime, vi sarebbe una contrazione stimabile in oltre 31 miliardi, nel caso si opti per un pagamento per superficie unico indifferenziato, che passerebbe a quasi 51 miliardi di lire all'anno qualora il piano di regionalizzazione preveda lo scorporo della superficie e dei pagamenti su mais, a causa della forte penalizzazione delle colture oleaginose, che sarebbero trattate come i cereali da paglia.

Come evidenziato, questa sostanziale invarianza nel complesso dei trasferimenti, dovuta anche all'incremento delle rese storiche di riferimento riconosciuto all'Italia, sottende un marcato effetto redistributivo del sostegno diretto a favore dei produttori che provengono dal regime semplificato e, dunque, alle aziende di più ridotte dimensione. L'impatto redistributivo della riforma è particolarmente rilevante in Veneto, ove la superficie investita a colture COP, pari a circa 490.000 ettari, era distribuita per il 59% a regime generale e per il 41% a regime semplificato. Questa redistribuzione, peraltro, risponde alla filosofia perequativa del sostegno che ha ispirato originariamente la riforma e che si è tradotta anche nella possibilità di introdurre i meccanismi di modulazione degli aiuti, oggi allo studio del Ministero per le Politiche Agricole (INEA, 2000).

D'altra parte, essa appare inevitabile conseguenza, su un piano più generale, dell'orientamento adottato dalla Commissione di rafforzare il livello di disaccoppiamento dei pagamenti per superficie dalle produzioni effettive per assicurarne la difendibilità in sede di trattative WTO.

Tab. 12.8 - Stima delle variazioni rispetto al 1999 del complesso dei trasferimenti diretti al comparto COP regionale (miliardi di lire)

Annata agraria	Totale	Ex generale	Ex semplificato	Mais	Altri cereali	Semi oleosi	Set aside
1999-00	+ 8,4	-19,0	+27,4	+36,9	-5,8	-21,4	-1,3
2000-01	+11,2	-28,8	+40,0	+57,3	-2,7	-43,3	-0,1
2001-02 RUC	-49,2	-77,5	+28,3	+21,0	+15,1	-85,2	-0,1
2001-2 Mais diff.	-68,8	-105,0	+36,2	+57,3	-2,7	-123,4	-0

Questo orientamento, condivisibile sul piano teorico, pone però dei problemi di ordine operativo, spostando i margini di competitività relativa tra le diverse produzioni del comparto. Al riguardo, l'esame della seconda parte di tabella 12.7 evidenzia come sia molto rilevante lo spostamento del sostegno diretto dai semi oleosi (prevalentemente dalla soia) alle colture cerealicole, e soprattutto al granoturco. Il vantaggio per il complesso dei cereali, in termini di compensazioni, è conseguenza dell'incremento delle rese storiche di riferimento e della possibilità per le piccole imprese (che hanno investito a mais il 78% della propria superficie COP) di beneficiare dei pagamenti specifici sul granoturco, almeno nella fase transitoria. Quest'ultima coltura, d'altra parte era presente in misura prevalente rispetto ai cereali da paglia in queste imprese anche in passato, e ciò spiega l'impatto complessivamente contenuto della riduzione delle compensazioni sul frumento per i piccoli produttori. La perdita di sostegno sulle colture oleaginose risulta, invece, progressivamente crescente ed è particolarmente pesante qualora si prospetti una situazione a regime con pagamenti differenziati sul mais.

Come sarà meglio evidenziato in seguito, questo fatto potrebbe mettere in discussione la convenienza stessa di adottare ordinamenti colturali che prevedano rotazioni tra semi oleosi e cereali, con conseguenze negative, anche molto rilevanti, sia sul piano economico che ambientale. Tali effetti potrebbero essere particolarmente pesanti, sul piano territoriale, soprattutto a partire dal terzo anno di applicazione della riforma (tab. 12.9). Nei primi due, infatti essi potranno essere attenuati sia dal mantenimento dei pagamenti specifici per coltura, pur ridotti rispettivamente del 10-13% e del 20-23% nel caso dei semi oleosi, sia dall'attesa introduzione di tali colture da parte degli ex piccoli produttori. Il pessimismo per i semi oleosi nella situazione a regime trova una sua giustificazione nell'osservare che (tab. 12.7), in passato, i produttori che non potevano accedere ai pagamenti specifici (piccoli produttori), di fatto, non hanno introdotto nei propri ordinamenti tali colture. Le ridu-

zioni dei pagamenti per superficie sulle colture oleaginose nella situazione a regime, e rispetto al 1999, raggiungerebbero, infatti, livelli compresi tra il 50-60% dell'area orientale delle regione e il 35-45% in quella centro occidentale, nel caso di pagamento unico indifferenziato e valori ancora più elevati nel caso di scorporo del mais (tab. 12.5).

Tab. 12.9 - Variazione percentuale dei pagamenti per superficie 2001/02 rispetto al 1998/99 nell'ipotesi di pagamento indifferenziato per coltura

	Ex Regime semplificato	Ex Regime generale			
	Tutte le colture	Mais	Altri cereali	Semi oleosi	Set aside
VR collina	17,51	-14,10	40,65	-59,30	-7,21
VR montagna	17,82	-22,01	33,75	-67,69	-6,97
VR pianura	17,15	-9,22	60,58	-50,21	-7,50
VI collina	17,15	0,06	57,25	-50,73	-7,49
VI montagna	17,43	12,91	57,40	-54,39	-7,28
VI pianura	17,10	-0,61	66,26	-46,65	-7,53
BL montagna	17,27	16,21	150,05	-35,28	-7,40
TV collina	17,18	5,64	66,12	-45,29	-7,47
TV pianura	17,00	2,85	78,08	-37,29	-7,61
VE pianura	16,98	9,34	73,49	-36,95	-7,63
PD collina	17,10	6,18	78,19	-36,08	-7,54
PD pianura	16,99	6,74	62,67	-31,75	-7,62
RO pianura	17,10	-0,90	54,25	-40,71	-7,54

La dimensione del rischio connesso ad un forte spostamento nella redditività relativa tra le colture del comparto COP può essere ben colta confrontando i redditi lordi colturali attesi nei prossimi tre anni, stimati per simulazione assumendo prezzi alla produzione in lieve ripresa per la soia ed in calo proporzionale alle riduzioni del prezzo di intervento, nel caso dei cereali. Tali redditi sono illustrati nelle tabelle 12.9, 12.10 e 12.11, cui si rimanda per un esame di dettaglio su scala territoriale. In questa sede, sembra opportuno focalizzare l'attenzione sui mutati rapporti tra la redditività del granturco e quella della soia, sia perché gli effetti della riforma si manifestano in modo più marcato su queste colture, sia perché esse sono prevalenti in Veneto, nell'ambito delle colture COP. Pur nel dominio di una ipotesi più ottimistica per la soia sugli andamenti dei prezzi di mercato, risulta evidente che con la nuova regolamentazione non è più assicurato l'equilibrio tra i due redditi colturali, che aveva ispirato la fissazione delle compensazioni per ettaro nella precedente OCM ed era finalizzata a stimolare la rotazione colturale tra cereali e colture oleaginose, sia per contenere le eccedenze comunitarie di cereali, sia per limitare l'impiego medio di fertilizzanti chimici, con finalità ambientali. La riforma, da questo punto di vista, appare sensibilmente più favorevole al granturco, soprattutto in aree vocate quali quelle del Veneto. Questo è dovuto ad un duplice motivo: a) da un lato, l'incremento delle rese cerealicole storiche riconosciuto all'Italia e distribuito da

quest'ultima in modo lineare su tutto il territorio nazionale, fa sì che i pagamenti per superficie sui cereali risultino incrementati in modo da compensare quasi integralmente la riduzione dei prezzi di intervento: di conseguenza, il reddito lordo colturale del mais risulta mediamente inferiore, rispetto al 1999, del 4-5% nel primo anno di riforma (tab. 12.10) e del 10-11% nel secondo (tab. 12.11), per gli ex grandi produttori; per quanti operavano in regime semplificato, la perdita di reddito si aggira sull'1-5% nel primo anno e sul 3-10% nel secondo. In definitiva, dunque, la redditività del grano-turco si ridurrebbe rispetto al passato, pur in modo non molto sensibile, sia per le piccole che per le grandi imprese operanti in aree vocate, dove gli investimenti a mais concorrono in modo determinante alla produzione nazionale; b) il mutato meccanismo di determinazione dei pagamenti per superficie su soia, ancorché determinati in base alla resa derivata dei cereali, riducono la redditività lorda di tale coltura, sia pur limitatamente, anche nei primi due anni transitori della riforma; in Veneto, questo comporta una diminuita redditività, per gli ex grandi produttori dell'1% circa (6-9% nel secondo anno) nelle pianure di Treviso, Venezia, Padova e Rovigo e del 3-4% (16-17% nel secondo anno) nel resto della regione. In termini assoluti, il differenziale di reddito lordo tra le due colture risulta più favorevole di circa 600-800.000 lire per il mais in entrambe le annate. Va peraltro osservato, che tali differenziali non dovrebbero porre in discussione gli investimenti complessivi a soia nelle prime due annate, sia perché sono dell'ordine di grandezza di quelli osservati in passato in sede consuntiva, al netto cioè delle penalizzazioni subite dai passati premi per ettaro su soia per effetto prezzi e/o splafonamento, sia per l'aumentata convenienza della soia per le piccole imprese, un tempo non interessate, sul piano economico, a tale produzione e oggi stimolate ad adottarle per motivi agronomici e di riduzione degli input azotati.

L'eventuale tenuta del sistema nei primi due anni di transizione non deve, però, indurre ad un eccesso di ottimismo nella situazione a regime. L'esame di tabella 12.11, infatti, mette in evidenza come, a partire dal terzo anno di riforma, l'aggancio dei pagamenti per superficie alle rese storiche cerealicole abbatta considerevolmente la redditività della coltivazione dalla soia, sia rispetto al mais, che, addirittura, nei riguardi dei cereali da paglia. Questo accade sia nell'ipotesi di passaggio ad un pagamento per superficie unico indifferenziato, che, soprattutto, nel caso si opti per lo scorporo e la differenziazione per i pagamenti su mais. In termini assoluti, il differenziale di reddito tra mais e soia si attesterebbe sulle 700-900.000 lire per ettaro nel caso del pagamento unico e sui 1,3-1,4 milioni nel secondo caso. In termini relativi, la penalizzazione della soia sarebbe dovuta sia all'incremento dei pagamenti su mais rispetto al passato, sia, soprattutto al crollo della redditività della soia. Quest'ultima, si ridurrebbe rispetto al 1999, nelle grandi aziende, del 13-20% nella pianura del nord est della regione e del 30-50% nelle altre zone, nell'ipotesi di pagamento per superficie indifferenziato. Tali penalizzazioni passerebbero al 25% circa (centro-est) ed al 41-53% (ovest),

nel caso dei grandi produttori e, soprattutto, comporterebbero una riduzione del 5-10% rispetto al pagamento unico indifferenziato dei produttori in regime semplificato. Osservando questo ultimo valore, va da sé che la risposta dei produttori regionali a tali decurtazioni sia facilmente prevedibile, essendo già verificata nell'esperienza passata, e comporti il rischio di abbandono delle oleaginose. Al riguardo, non sembra condivisibile il minore pessimismo espresso dagli analisti su scala nazionale per le oleaginose. Non va, infatti, dimenticato che il Veneto è un'area vocata alla produzione di soia e non sono presenti, con l'intensità osservata nel resto del Paese, i fenomeni di semine speculative di oleaginose, finalizzate al solo scopo di percepire la compensazione per superficie e non orientate all'ottenimento di produzioni apprezzabili.

A livello complessivo di sistema, il passaggio ad un sistema di pagamenti per superficie unico indifferenziato comporterebbe una perdita di reddito lordo per l'insieme delle colture COP stimabile in circa 171 miliardi su un totale di 1.096 miliardi annui (tab. 12.13). La perdita complessivamente meno rilevante sarebbe quella subita dalle piccole imprese, pari complessivamente a circa il 30% (55 miliardi). Questo sistema, dunque, avrebbe un sia pur debole effetto perequativo a livello della regione Veneto. Le colture che complessivamente subirebbero la più forte caduta di reddito complessivo sono quella maidicola e le oleaginose, soprattutto la soia. Questa coltura avrebbe una caduta di reddito, a parità di superfici investite rispetto al 1999, stimabile in 61 miliardi, pari al 20% di quanto ottenuto nel 1999. Da quanto illustrato in precedenza, però, l'effetto negativo da attendersi sarà superiore, potendosi prevedere cospicue contrazioni negli areali. Molto meno sostenibile, anche a livello economico di sistema, appare invece l'opzione di scorporo dei pagamenti per superficie sul mais (tab. 12.14). La perdita di reddito complessivo che conseguirebbe, anche nell'ipotesi di mantenimento degli attuali ordinamenti, supererebbe infatti i 190 miliardi, a carico, per il 25% delle piccole aziende e la caduta di redditività delle oleaginose si attesterebbe sui 98 miliardi annui, pari al 30% di quello prodotto nel 1999.

Tab. 12.10 - Reddito lordo colturale per ettaro nel 1999/00 (migliaia di lire)

	Mais	Frumento	Soia	Girasole	Colza	Set aside	No-food
VR collina	2.765	1.520	2.170	2.034	1.986	286	884
VR montagna	2.237	1.308	2.138	2.000	1.908	185	735
VR pianura	2.958	1.709	2.417	2.135	2.201	470	1.074
VI collina	2.852	1.598	2.258	2.122	2.074	466	1.065
VI montagna	2.130	1.338	1.922	1.827	1.735	321	870
VI pianura	2.903	1.710	2.369	2.085	2.154	501	1.105
BL montagna	2.188	1.192	1.632	1.537	1.445	400	945
TV collina	2.786	1.555	2.080	1.943	1.895	451	1.050
TV pianura	2.962	1.724	2.315	2.033	2.099	583	1.186
VE pianura	2.915	1.750	2.329	2.048	2.114	598	1.201
PD collina	2.842	1.553	1.963	1.827	1.779	506	1.105
PD pianura	2.932	1.787	2.210	1.928	1.994	591	1.194
RO pianura	2.911	1.760	2.272	1.990	2.056	506	1.109

Tab. 12.11 - Reddito lordo colturale per ettaro nel 2000/01 (migliaia di lire)

	Mais	Frumento	Soia	Girasole	Colza	Set aside	No-food
VR collina	2.596	1.438	2.003	1.867	1.819	333	931
VR montagna	2.109	1.240	1.961	1.824	1.731	225	774
VR pianura	2.801	1.615	2.241	1.959	2.026	531	1.134
VI collina	2.690	1.522	2.081	1.945	1.897	526	1.125
VI montagna	1.994	1.273	1.765	1.670	1.578	370	920
VI pianura	2.742	1.617	2.199	1.915	1.983	564	1.168
BL montagna	2.056	1.116	1.508	1.413	1.321	455	1.000
TV collina	2.619	1.476	1.923	1.787	1.739	510	1.109
TV pianura	2.805	1.631	2.150	1.869	1.935	651	1.255
VE pianura	2.755	1.659	2.164	1.882	1.948	667	1.271
PD collina	2.679	1.474	1.820	1.684	1.636	569	1.168
PD pianura	2.773	1.699	2.057	1.776	1.842	660	1.264
RO pianura	2.751	1.670	2.113	1.831	1.897	569	1.172

Tab. 12.12 - Reddito lordo colturale per ettaro nel 2001/02 nelle due ipotesi di determinazione dei pagamenti per superficie (migliaia di lire)

	Mais		Frumento		Soia	
	Pagam. diff.	Pagam. unico	Pagam. diff.	Pagam. unico	Pagam. diff.	Pagam. unico
VR collina	2.596	2.350	1.438	1.550	1.285	1.397
VR montagna	2.109	1.821	1.240	1.309	1.100	1.169
VR pianura	2.801	2.549	1.615	1.852	1.526	1.763
VI collina	2.690	2.543	1.522	1.744	1.369	1.591
VI montagna	1.994	1.967	1.273	1.454	1.090	1.272
VI pianura	2.742	2.582	1.617	1.885	1.528	1.797
BL montagna	2.056	2.052	1.116	1.540	933	1.357
TV collina	2.619	2.528	1.476	1.728	1.323	1.575
TV pianura	2.805	2.670	1.631	1.973	1.542	1.884
VE pianura	2.755	2.686	1.659	1.989	1.570	1.900
PD collina	2.679	2.586	1.474	1.787	1.321	1.634
PD pianura	2.773	2.678	1.699	1.981	1.610	1.893
RO pianura	2.751	2.587	1.670	1.890	1.581	1.801

Tab. 12.13 - Reddito lordo colturale complessivo dal 2001/02 e differenza rispetto al 1999 (miliardi) nell'ipotesi di pagamenti indifferenziati per coltura

	Mais		Frumento		Soia		Girasole		Colza		Set aside		Ex	Ex
	Mld	Δ	Mld	Δ	Mld	Δ	Mld	Δ	Mld	Δ	Mld	Δ	regime gener.	regime sempl.
VR collina	3,7	-1	1,3	0	1,0	-1	0,2	-0	0,1	-0	0,1	0	-1,6	-0,3
VR montagna	0,1	0	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	-0,1	0,0
VR pianura	84,8	-16	18,4	-1	34,4	-14	1,1	-1	0,7	-1	2,1	0	-26,5	-5,0
VI collina	17,9	-3	4,1	0	6,0	-3	0,0	0	0,0	0	0,3	0	-3,5	-1,8
VI montagna	0,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0
VI pianura	56,0	-8	7,5	0	11,3	-4	0,0	0	0,0	0	0,6	0	-6,8	-5,6
BL montagna	6,4	-1	0	0	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	-0,3	-0,6
TV collina	20,8	-3	2,4	0	2,3	-1	0,1	-0	0,2	-0	0,1	0	-1,5	-2,4
TV pianura	99,4	-14	16,2	-1	38,2	-8	0,1	0	0,3	-0	1,6	0	-12,9	-9,0
VE pianura	116,1	-16	19,7	0	76,4	-16	0,0	0	0,0	0	3,4	-0	-25,8	-6,2
PD collina	7,8	-1	1,7	0	2,1	-0	0,0	0	0,0	0	0,1	0	-0,8	-0,8
PD pianura	174,1	-23	26,1	-1	29,4	-4	0,0	0	0,0	0	1,8	-0	-11,8	-16,2
RO pianura	123,0	-21	28,0	-1	41,6	-11	0,1	0	0,0	0	3,0	0	-24,9	-7,0
TOTALE	710,5	-106	126,0	-3	242,8	-61	1,8	-1	1,3	-1	13,0	0	-116,4	-54,9

Tab. 12.14 - Reddito lordo colturale complessivo dal 2001/02 e differenza rispetto al 1999 (miliardi) nell'ipotesi di pagamenti differenziati per il mais

	Mais		Frumento		Soia		Girasole		Colza		Set aside		Ex	Ex
	Mld	Δ	Mld	Δ	Mld	Δ	Mld	Δ	Mld	Δ	Mld	Δ	regime gener.	regime sempl.
VR collina	4,1	0	1,2	0	1,4	-1	0,2	-0	0,1	-0	0,1	0	-1,5	-0,2
VR montagna	0,1	0	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	-0,1	0,0
VR pianura	93,2	-8	16,1	-3	29,7	-18	1,0	-1	0,6	-1	2,1	0	-27,3	-3,1
VI collina	18,9	-2	3,5	-1	4,8	-3	0,0	0	0,0	0	0,3	0	-4,1	-1,5
VI montagna	0,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0
VI pianura	59,5	-5	6,5	-1	9,6	-5	0,0	0	0,0	0	0,6	0	-7,7	-3,9
BL montagna	6,4	-1	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	-0,3	-0,6
TV collina	21,6	-2	2,1	0	1,9	-1	0,1	-0	0,1	-0	0,1	0	-1,8	-2,1
TV pianura	104,5	-9	13,4	-3	31,3	-15	0,1	-0	0,3	-0	1,6	0	-18,5	-8,2
VE pianura	119,1	-13	16,4	-3	63,2	-29	0,0	0	0,0	0	3,4	-0	-38,8	-6,7
PD collina	8,1	-1	1,4	0	1,7	-1	0,0	0	0,0	0	0,1	0	-1,2	-0,8
PD pianura	180,3	-17	22,6	-5	25,0	-9	0,0	0	0,0	0	1,8	-0	-15,3	-14,6
RO pianura	130,8	-13	24,7	-4	36,5	-16	0,1	0	0,0	-0	3,0	0	-27,1	-5,3
TOTALE	746,9	-70	108,0	-21	205,2	-98	1,5	-1	1,1	-1	13,0	0	-143,8	-47,1

12.4 Considerazioni conclusive

Dalle valutazioni appena espresse, appare chiaro come la riforma prevista da Agenda 2000 comporti dei forti rischi per il comparto delle colture COP del Veneto, nella situazione a regime, soprattutto in termini di squilibrio tra cereali e semi oleosi. In ragione della forte vocazione produttiva della regione a tali colture, tali rischi sono peraltro superiori rispetto a quanto possa emergere a livello medio nazionale. Di questo dovranno tenere conto le autorità politiche regionali, sia in sede di dibattito sul piano nazionale, che comunitario. Va, infatti, ricordato che l'Unione si è riservata di rivedere il meccanismo di sostegno dei semi oleosi qualora si verificassero pesanti contrazioni delle superfici investite, pur nel rispetto delle sollecitazioni al disaccoppiamento emerse in seno al WTO.

Più in particolare, la minore convenienza assoluta ed in rapporto ai cereali che si verrebbe a creare per le colture oleaginose, e segnatamente per la soia, rischia di compromettere l'attuale equilibrio del sistema delle colture COP del Veneto per diversi ordini di motivi:

- a) l'economicità del sistema cerealicolo in senso stretto, che pure in apparenza è meno penalizzato dalla nuova organizzazione comune di mercato, rischia di vedere contrarre ulteriormente la propria redditività, soprattutto nel caso del mais, poiché potrebbero aversi incrementi rispetto al passato nelle superfici investite. Tali aumenti, da un lato, potrebbero rendere concreto il rischio di sprofondamento della superficie massima garantita per il mais, già corso nel recente passato, con conseguenti riduzioni proporzionali nel livello delle compensazioni nella stessa campagna ed in quella successiva; dall'altro, gli eccessi di offerta che verrebbero a crearsi nelle aree vocate dell'Unione Europea, potrebbero essere così significativi da ripercuotersi sull'offerta complessiva, determinando riduzioni di prezzo superiori alle aspettative. Non va infine taciuto che l'adozione di pagamenti specifici per il granturco, superiori agli altri cereali, potrebbe rendere più conveniente per le imprese con allevamenti bovini, nella situazione a regime, richiedere il pagamento per superficie, piuttosto che quello per capo allevato, agganciato alle superfici foraggiere. Questo potrebbe aumentare ulteriormente i rischi di sprofondamento della superficie a mais;
- b) la riduzione di redditività dei semi oleosi è così sensibile nella situazione a regime, da metterne in discussione la coltivazione stessa. Questo rischio è così elevato nel caso si opti per lo scorporo della superficie a mais, riducendone la convenienza anche rispetto ai cereali da paglia, da rendere improponibile tale opzione. D'altra parte, gli incrementi di reddito lordo che quest'ultima comporterebbe per il mais (tab. 12.12), sono contenuti (circa 150-200.000 lire ad ettaro in media in Veneto), e tali da non rendere conveniente questa scelta anche in una valutazione di redditività media pluriennale. Da questo punto di vista, dunque, sarebbe sicuramente

preferibile che il nostro Paese optasse per pagamenti per superficie indifferenziati per coltura. L'entità del danno provocato dalla riforma è peraltro prevedibilmente così alto, da rendere concreto il rischio di un crollo della produzione complessiva di soia comunitaria, di cui il nostro Paese è leader, con conseguenti incrementi della già alta dipendenza dall'estero da parte degli utilizzatori interni;

- c) il forte ridimensionamento degli ordinamenti produttivi che prevedono la rotazione con soia, introdotti in Veneto negli ultimi dieci anni, potrebbe avere delle rilevanti ripercussioni negative anche sul piano ambientale, incrementando il rischio di inquinamento da nitrati, soprattutto nelle aree più sensibili della regione, quale la fascia di ricarica degli acquiferi, in cui già insistono carichi di bestiame per ettaro elevati, ed il bacino scolante nella laguna, come emerge dai dati territoriali esposti nelle tabelle 12.12 e 12.13;
- d) da ultimo, non va taciuto un problema di tipo organizzativo, che risulta accresciuto dal recente venir meno delle organizzazioni di prodotto: la sostenibilità pratica della riforma dell'OCM, in assenza di un equilibrio reddituale annuale tra le diverse colture, richiede prioritariamente che le decisioni relative alle scelte colturali vengano prese sulla base di una valutazione economica di medio periodo (redditività media della rotazione) e non più secondo una logica di breve periodo (anno per anno). Tenendo conto che i processi decisionali della maggioranza degli imprenditori agricoli, con i passati meccanismi di sostegno, rispondevano ad una logica annuale, è necessario un rafforzamento degli interventi di informazione ed assistenza alla gestione rivolti ad essi.

Per limitare il rischio che, nella situazione a regime, si riducano sensibilmente gli investimenti a soia occorre però adottare delle strategie che ripristinino i livelli di economicità di tale coltura nella regione. Al riguardo:

- a) in questa direzione ben si sono mosse le autorità regionali, che, nell'ambito delle azioni 1 e 2 della propria proposta di Piano di Sviluppo Rurale, attualmente all'esame della Commissione Europea, hanno previsto incentivi per le imprese a seminativi che, oltre al codice di buona pratica agricola e ad opportuni piani di concimazione, adotteranno ordinamenti produttivi che riservano alle leguminose almeno il 20% della Sau a seminativi. L'incentivo annualmente previsto, dell'ordine delle 250.000 lire ad ettaro, potrebbe riavvicinare la redditività media delle colture, se valutata in una prospettiva pluriennale. Il beneficio ambientale potrebbe essere, inoltre, superiore se vi sarà una adesione alle misure previste dalla azione 2, che prevede incentivi ettariali superiori, ma vincolati al rispetto di tecniche colturali più stringenti. Per contro, i meccanismi non tanto basati su incentivi, quanto su misure obbligatorie pena la riduzione progressiva dei pagamenti per superficie, previsti dal regolamento orizzontale sull'ecocondizionalità, non sem-

brano offrire vantaggi in termini di mantenimento degli investimenti a soia in un prossimo futuro: non sono, infatti, orientati a ridurre i divari reddituali con i cereali. Tali misure, peraltro, non sembra saranno applicate nel nostro Paese;

- b) anche se da molte parti nel nostro Paese si è dichiarata la impraticabilità di una differenziazione dei pagamenti per superficie tra zone irrigue e non irrigate, secondo l'esperienza francese, per ragioni legate a difficoltà informative nella ricostruzione statistica delle rese storiche di riferimento, questa appare l'unica via percorribile per un sostanziale riequilibrio tra la redditività di mais e soia. Nonostante le difficoltà tecniche di tale differenziazione, e l'avversione espressa da talune organizzazioni professionali, va ricordato che almeno nelle aree vocate della pianura padana, tale separazione sarebbe tecnicamente possibile, oltre che auspicabile sul piano economico, ricorrendo al sistema informativo dei consorzi di bonifica ed irrigazione. Per questa via, i pagamenti per superficie di mais e soia, colture irrigate, potrebbero essere differenziati verso l'alto, rispetto alle altre produzioni, riducendo così i divari di reddito lordo tra queste due colture, in competizione diretta.

Da ultimo, va segnalato come non si sia volutamente trattato il problema della modulazione degli aiuti, previsto dal regolamento orizzontale. Il recente studio commissionato all'INEA dal ministero per Politiche agricole, cui si rimanda, ha messo infatti in evidenza che, a meno di costi di transazione elevatissimi, essa sarebbe applicabile nel nostro Paese solo in termini di massimale di pagamenti diretti per azienda, e, peraltro, con un gettito complessivo piuttosto contenuto. Date le caratteristiche strutturali delle imprese operanti in Veneto, il comparto dei seminativi di questa regione risulterebbe, inoltre, tra i più colpiti. L'impopolarità di una tale misura, probabilmente, non sarebbe quindi controbilanciata, in questa realtà, da un risparmio finanziario apprezzabile, da riorientare ad un potenziamento delle risorse disponibili per interventi di carattere agroambientale.